

N. 1063/24 T.R.

N. 1526/23 RGNR PM Sede



TRIBUNALE DI SANTA MARIA C.V.

III SEZIONE PENALE

Ordinanza in materia di riesame di provvedimenti cautelari reali

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, III sezione penale, composto dai seguenti magistrati:

dr. Giuseppe MECCARIELLO	Presidente
dr. Anna Sofia SELLITTO	Giudice
dr. Raffaele FERRARO	Giudice

sulle istanze di riesame riunite proposte nell'interesse di:

1. **GRIFFO Paolo**, nato a Napoli il 10.6.1990;
2. **GRIFFO Luigi**, nato a Trentola Ducenta il 3.10.1961;

avverso il decreto di convalida di sequestro preventivo emesso dal GIP del Tribunale di Santa Maria C.V. il 23.12.2024, per la seguente imputazione provvisoria

ZANNINI Giovanni – GRIFFO Paolo e GRIFFO Luigi

A) del reato di cui agli artt 319, 321 cp omissis

ZANNINI Giovanni – GRIFFO Paolo e GRIFFO Luigi - FLORA CIRELLI - DANIELE BRACCINI, - SALVATORE PERFETTO - GIANCARLO ANDOLFO - LUIGI PILOTTI,

B) reato di cui agli artt 81-110, 48, 476 comma I e II cp perché in concorso tra loro, ZANNINI Giovanni, con più atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso nella qualità di membro del Consiglio Regionale della Campania, Presidente della Commissione Ambiente, Energia e Protezione Civile, Luigi Griffo e Paolo Griffo rispettivamente Presidente del consiglio di amministrazione della Spinosa S.p.a. e socio della predetta società con sede in Castel Volturno via Tirso n.23, producevano, in allegato alla richiesta di parere alla Commissione Ambientale di Castello del Matese, una asseverazione, predisposta dal geom Cuccaro circa la distanza dell'impianto dal Sito NATURA 2000, che in violazione dell'art. 4.1 del DM 52/2015 non calcolava la distanza "dal perimetro esterno dell'area occupata dal progetto proposto", ma dalla struttura principale dell'opificio, nonché un falso studio ambientale del 30.10.2023, a firma della dottssa Cirielli, ing Braccini, Arch. Perfetto, dott Andolfo, e dott. Pilotti, su istigazione e preordinazione di ZANNINI Giovanni, GRIFFO Paolo e GRIFFO Luigi

nella parte relativa "all'analisi della significatività degli impatti in fase di costruzione" (par. 13.2.04 e ss) nella quale i lavori e le attività di cantiere venivano descritti come "da realizzare su un arco di 4 anni...960 giorni di cantiere" (pag 57 e seguenti), nonostante l'impianto fosse stato già quasi totalmente costruito alla data del 2.11.2023, così inducendo in errore la Commissione Ambientale che emetteva un parere nel quale riportava, in data 17.11.2023 quanto scritto nello studio ambientale (trasmesso dal Comune di Cancellò ed Arnone solo in data 2.11.2023) e di conseguenza il responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Cancellò ed Arnone che firmava un "Documento finale" prot. 20743 del 29/12/2023 riportante i falsi dati.

In Castello del Matese in data 17.11.2023 (data di emissione del falso parere)

In Cancellò ed Arnone in data 29.12.2023 (data di emissione del falso documento)




ZANNINI Giovanni – GRIFFO Paolo e GRIFFO Luigi

C) del reato di cui all'art 81 cpv, 110, 640 bis c.p. perché, in concorso tra loro con più atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso, con più atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso, ZANNINI Giovanni, in qualità di istigatore, GRIFFO Luigi e GRIFFO Paolo rispettivamente di Presidente del consiglio di amministrazione della Spinosa S.p.a. e socio della predetta società con sede in Castel Volturno via Tirso n. 23 con artigiani e raggiri, consistiti nella presentazione con nota del 5.12.2023 all'INVITALIA spa - nell'ambito della procedura relativa alla richiesta di agevolazioni avanzata dalla SPINOSA spa il 29.01.2020 - del documento attestante la decisione di non assoggettabilità a VINCA da parte del Comune di Castello Matese del 17.11.2023 (ottenuto con le modalità illecite meglio descritte ai capi che precedono), traevano in inganno l'ufficio addetto circa la sussistenza del requisito ex art 19 bis DM 9.12.2014, introdotto dal decreto 2.08.2017, determinandoli alla stipula del contratto di finanziamento del 27.06 2024 con la SPINOSA S.p.a. per euro 13.400.713,84 ed al successivo pagamento della somma di euro 2.453.176,80 a titolo di anticipazione f.do perduto e 1.500.802,80 a titolo di finanziamento agevolato per un totale di 3.953.0976,60 euro, accreditati sulla filiale di Napoli della Credit-Agricole con conseguente danno per lo Stato. (La Spinosa Spa come da comunicazione del 24.9.2024 si appresta a rendicontare il primo SAL per un avanzamento pari a circa l' 80% dell' investimento complessivo).

In Napoli in data 12.09.2024

GRIFFO Luigi e GRIFFO Paolo

D) del reato di cui agli artt 110, art. 44, 1° comma – lett. b), del T.U. n. 380/2001, perché il primo nella qualità di Presidente del consiglio di amministrazione della Spinosa S.p.a. e il secondo quale socio della predetta società con sede in Castel Volturno via Tirso n.23, committenti, realizzavano uno stabilimento caseario per la produzione di mozzarella e derivati sui terreni nel Comune di Cancellò ed Arnone alla via II della Francesca al foglio 28 particella n.5032, 27,73, 29, 5039 e 5041, in area appena fuori il confine della

 2  

ZSC SIC NATURA 2000, in violazione dell'art 5, comma 3 e comma 8 DPR 397/97 come modificato dal DPR 120/03 e dalla l. 28 dicembre 2015, n. 221, omettendo preventivamente di avviare una procedura di valutazione d'incidenza volta ad individuare e valutare, secondo gli indirizzi espressi nell'allegato G) della stessa legge, i principali effetti che detto intervento poteva avere sull'area in oggetto, con ciò determinando altresì la nullità dei due permessi a costruire rilasciati dal Comune di Canello ed Arnone n.8 del 18.12.2020 e n.8 del 19.04.2021, emessi sulla base di una Conferenza decisoria asincrona alla quale non veniva invitato il Dipartimento Tecnico Amministrativo, Valutazione ambientale della Regione Campania, competente in materia bensì solo la Regione Campania U.O.D. 7 Dir. Gen. 17 ciclo int. Acqua e Rifiuti viale Carlo III San Nicola La strada per il solo parere "emissioni atmosferiche".

(Corte cass., sez. III, 21 marzo 2013, n. 13037 secondo cui la realizzazione di interventi di trasformazione del territorio in aree rientranti in siti di importanza comunitaria (S.I.C.) individuate ai sensi della direttiva n. 92/43/CEE sulla salvaguardia degli Habitat naturali e semi-naturali, la fauna, la flora in assenza di positiva conclusione della procedura di valutazione di incidenza (art. 5 del D.P.R. n. 357/1997, come modificato e integrato dal D.P.R. n. 120/2003) integra gli estremi del reato di cui all'art. 44, comma 1°, lettera b, del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.).

In Canello ed Arnone accertato il 14.11.2024, data del sopralluogo.

esaminati gli atti;

sentite le parti all'udienza camerale del 15.1.2025;

OSSERVA

1. Inquadramento della procedura: genesi ed oggetto

Nell'ambito di una complessa indagine, che vede al suo centro ipotesi di reati contro la Pubblica Amministrazione ascritti al consigliere regionale Giovanni ZANNINI e ad una serie di soggetti a lui legati sia sul piano politico che su quello imprenditoriale, la Procura di Santa Maria C.V., dopo avere emesso decreti di perquisizione e sequestro, che sono stati già oggetto di diverse procedure di riesame, ha disposto con procedura d'urgenza il sequestro di uno stabilimento caseario sito in territorio di Canello Arnone e facente capo alla società Spinosa spa, nonché la quota di finanziamento che la medesima società ha ottenuto da Invitalia.

L'ipotesi d'accusa scaturisce dall'interessamento illecito dello ZANNINI per bypassare la necessità della Valutazione di Incidenza Ambientale (da qui in seguito chiamata VINCA) per il conseguimento di un finanziamento di Invitalia in favore della società di Paolo e Luigi GRIFFO, che, peraltro avevano offerto al suddetto consigliere regionale e ad alcuni suoi accompagnatori il soggiorno su uno yacht di lusso per un fine settimana. Mettendo da parte tale offerta, che dà corpo alla contestazione di corruzione di cui al capo A), che è però estranea all'ambito di

 3 

valutazione della presente procedura incidentale, occorre anzitutto ripercorrere la vicenda amministrativa che ha riguardato l'edificazione del caseificio di cui si discute.

2. La ricostruzione fattuale

Data la complessità della vicenda, appare opportuno ripercorrere le tappe dell'articolato iter amministrativo che ha riguardato l'edificazione del caseificio da un lato e la pratica di finanziamento Invitalia dall'altro.

Gli odierni ricorrenti Griffo Luigi e Griffo Paolo rivestono, rispettivamente, la carica di Presidente del consiglio di amministrazione e di socio della Spinosa s.p.a, con sede in Castel Volturno alla via Tirso n. 23.

Essi, nelle predette qualità, chiedevano ed ottenevano dal Comune di Cancellò ed Arnone due permessi a costruire e, segnatamente, il **n. 8 del 18.12.2020 ed il n. 8 del 19.04.2021**, per realizzare uno stabilimento caseario per la produzione di mozzarella e derivati sui terreni nel Comune di Cancellò ed Arnone alla via II della Francesca iscritto al catasto al foglio 28 particelle nn. 5032, 27,73, 29, 5039 e 5041, in area appena fuori il confine della ZSC SIC NATURA 2000.

Di converso, i predetti imprenditori non avevano provveduto ad attivare l'iter procedurale previsto ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, terzo comma, D.P.R. n. 397/97 per lo studio dell'impatto ambientale dell'impianto sul SITO NATURA 2000.


L'opera era da realizzarsi con un finanziamento pubblico di Invitalia spa che era stato richiesto ancor prima del rilascio del permesso di costruire.

In particolare, **in data 29.1.2020**, la SPINOSA S.p.a. avanzava ad INVITALIA S.p.a. una richiesta di erogazione di un finanziamento di 10.455.000 euro, per la cui concessione era necessaria la verifica - ai sensi dell'art. 9, II comma lett. b), e art. 19 *bis* DM 9.12.2014 - della sussistenza dei requisiti di compatibilità ambientali previsti dai programmi di sviluppo rurale delle Regioni nei quali venivano realizzati.

Istruita la pratica, **in data 21.10.2022**, INVITALIA S.p.a. chiedeva alla Regione Campania - Dipartimento Tecnico Amministrativo- Valutazione ambientale di pronunciarsi in proposito.

Prima **in data 28.10.2022 e poi in data 4.05.2023**, il Dipartimento Tecnico Amministrativo - Valutazione ambientale della Regione Campania nella persona della dott.ssa Brancaccio, trasmetteva due note con le quali comunicava esplicitamente la necessità della Valutazione di incidenza ambientale per la realizzazione dell'impianto in parola.

In data 8.6.2023, GRIFFO Luigi e GRIFFO Paolo informavano il consigliere regionale ZANNINI della summenzionata problematica amministrativa e gli chiedevano di interessarsi della relativa procedura per il buon rilascio del finanziamento.

 4

ZANNINI si attivava e il **12.06.2023** prima ed il successivo **27.07.2023** convocava una riunione, che formalmente aveva un altro oggetto, ma che in realtà era funzionale ad incontrare la dott.ssa Brancaccio, la quale però ribadiva la necessità della procedura di valutazione di incidenza ambientale, come del resto già rappresentato ed ufficialmente comunicato nelle note inviate ad INVITALIA, per di più rappresentandogli la necessità di procedere con quella di secondo livello *ex post*, qualora l'impianto, come era avvenuto nel caso di specie, fosse stato già realizzato.

Alla fine del mese di **luglio 2023**, Zannini otteneva dal Sindaco di Canello ed Arnone, Raffaele Ambrosca, ove era ubicato l'impianto da realizzare, la disponibilità a richiedere alla Regione Campania la delega in materia di valutazione di incidenza prevista dall'art. 1, comma 4, L.R. n. 16/2012, previa convenzione con il Comune di Castello del Matese, Comune già delegato e dotato di Commissione ambiente per le VINCA e dal cui Sindaco, Salvatore Montone, Zannini aveva già ottenuto la relativa disponibilità precedentemente ed in particolare il 12.6.2023 (cfr. sul punto telefonata del 12 giugno 2023, ore 17:45, tra Zannini e Montone).

Il giorno **11.08.2023**, nonostante il periodo estivo, il Consiglio Comunale di Canello ed Arnone approvava la delibera di consiglio comunale nr. 39 del 31/8/2023, recante il seguente oggetto: "ADESIONE ALLA GESTIONE ASSOCIATA CON IL COMUNE DI CASTELLO DEL MATESE DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI VALUTAZIONE D'INCIDENZA AMBIENTALE (V.I.A. V-A-S) DD. REGIONE CAMPANIA 01/11/2015 N. 251). APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE".

Il **12.9.2023** il Consiglio Comunale di Castello Matese approvava la delibera n. 24 avente ad oggetto: "Approvazione richiesta di adesione alla gestione associata delle funzioni in materia di valutazione d'incidenza ambientale proposta dal Comune di Canello ed Arnone. Provvedimenti".

Il **16.10.2023** veniva emesso dalla Regione Campania il Decreto dirigenziale n. 19 con cui si attribuiva la delega in materia di valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 1, comma 4, L.R. n.16/2014 al Comune di Canello ed Arnone a seguito di apposita istanza n. 14676 del 14.9.2024.

Il **17.11.2023**, la Commissione Ambientale di Castello del Matese, omessa l'istruttoria tecnica sulla richiesta di parere avanzata dalla società SPINOSA S.p.a., attestava "la non necessità di procedere alla valutazione di impatto ambientale".

Il **29.12.2023** il Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Canello ed Arnone sulla base di quanto riportato nel parere della Commissione, firmava un "Documento finale" (prot. 20743) del tutto improprio, perché corrispondente al formulario di Screening VINCA, utilizzabile per la fase istruttoria e non come provvedimento finale di una procedura VINCA, che non era mai stata avviata.

Il **27.06.2024** INVITALIA S.p.a., cui era stata comunicata la valutazione operata dalla Commissione Ambientale di Castello del Matese e la conforme valutazione

 5

operata dal responsabile dell'UTC del comune di Canello Arnone, deliberava di stipulare il contratto di finanziamento del 27.06 2024 con la SPINOSA S.p.a. per euro 13.400.713,84 ed il successivo pagamento della somma di euro 2.453.176,80 a titolo di anticipazione a fondo perduto e di euro 1.500.802,80 a titolo di finanziamento agevolato, per un totale di 3.953.976,60 euro.

3. L'abuso edilizio: la necessità della VINCA


Il tema nodale della vicenda è, con ogni evidenza, quello della necessità della VINCA (Valutazione di Incidenza Ambientale) ai fini del rilascio del permesso di costruire. E' un tema che è oggetto specifico della contestazione di abuso edilizio di cui al capo D), ma che, evidentemente, si collega anche alle ipotesi di falso e truffa ascritte ai capi B) e C).

Sul punto, la Difesa ha sostenuto con forza la tesi che la VINCA non fosse necessaria in quanto era di fatto già acclusa al rapporto ambientale del PUC. Secondo questa impostazione il comune di Canello Arnone avrebbe effettuato una valutazione anticipata della incidenza ambientale già nello strumento programmatico, limitando nell'area esterna al sito Natura 2000 la possibilità di edificazione ad insediamenti legati all'attività agricola e/o di allevamento, che costituisce la naturale vocazione della zona ed ancora, subordinando il rilascio dei permessi di costruire alla redazione di un Piano di Sviluppo Aziendale (PSA), che prevede l'assunzione di specifici obblighi convenzionali in capo ai richiedenti il permesso di costruire.

La VINCA, quindi, sarebbe stata effettuata a monte nell'ambito del procedimento di approvazione del PUC, senza che fosse necessario assoggettare il PSA ad una nuova valutazione di incidenza, fatto salvo il dovere per il comune di verificare la conformità del PSA al PUC.

A sostegno di questa interpretazione la Difesa ha addotto quello che ha definito "*un consolidato orientamento giurisprudenziale*", secondo il quale la VINCA non sarebbe necessaria per validare strumenti attuativi del PUC, qualora quest'ultimo sia stato già sottoposto a valutazione di incidenza ambientale. E, da questo punto di vista, viene citata una pronuncia del TAR Brescia, che, nell'ottica difensiva, si attaglierebbe perfettamente alla vicenda in esame (si tratta della sentenza n. 7 del 4.1.2022, confermata dal Consiglio di Stato l'11.4.2022). In quella vicenda Legambiente aveva proposto ricorso avverso un piano attuativo adottato senza la VINCA (che, peraltro, doveva postulare un parere dell'ente Torbiere) benché una valutazione di incidenza nello strumento di pianificazione generale fosse stata effettuata, sostenendosi da parte del ricorrente che anche in questa evenienza non poteva essere pretermessa la valutazione di incidenza concreta del piano attuativo.

Ebbene, rilevava il TAR Brescia che "*considerato che nell'adozione del PGT non era stata prevista la necessità di assoggettare l'approvazione del piano attuativo ad una valutazione di incidenza successiva, il piano attuativo risulta legittimamente adottato senza*



esperire preventivamente una VIC o una VAS, che sarebbero andate nuovamente a valutare profili già sottoposti a verifica ambientale in sede di approvazione del PGT, non essendo stato fornito alcun principio di prova che siano state adottate soluzioni non conformi alle previsioni del PGT e comportanti l'esame di nuovi ed ulteriori profili ambientali che non avessero già formato oggetto di verifica in tale sede".

Veniva, quindi, rigettato il ricorso di Legambiente.

Ancora, la Difesa ha citato altre pronunce della giurisprudenza amministrativa di segno simile, che pure si attaglierebbero alla vicenda qui esaminata. Si è fatto riferimento alla sentenza del TAR Napoli, sezione II, del 10.12.2019, confermata dal Consiglio di Stato, secondo cui *"non deve essere sottoposto alla valutazione ambientale strategica (VAS) né a quella di incidenza uno strumento pianificatorio le cui previsioni non si discostano in maniera sostanziale da quelle già fatte oggetto di tale indagine"*.

Si è citato il Consiglio di Stato (sez. IV, ordinanza n. 1633/2022) che ha ritenuto possa *"suscitare perplessità la ripetizione di attività valutative già svolte in relazione ad altro livello di pianificazione"* e che ha stabilito che *"non appare irragionevole la scelta di non sottoporre nuovamente a VAS il PII che dà attuazione alle previsioni del piano generale"* (sez. IV, n. 3168/2023).

Si è valorizzato il dictum di molteplici pronunce dei TAR che hanno affermato che la valutazione ambientale non è richiesta per i PUA approvati in conformità al PUC, già a sua volta dotato di tale valutazione (si vedano le numerose pronunce amministrative richiamate nella memoria depositata dall'avv. Griffo e nella produzione allegata).

Orbene, contrariamente a quanto sostenuto dalla Difesa, le sentenze sopra riportate non si riferiscono affatto ad una situazione assimilabile a quella in esame.

Esse, infatti, riguardano tutte i rapporti tra uno strumento pianificatorio di carattere generale (PGT, PUC etc..) ed uno strumento attuativo dello stesso ed affermano, in maniera del tutto condivisibile, il principio secondo cui se lo strumento generale ha contemplato una valutazione di incidenza o impatto ambientale non è necessario che questa valutazione sia ripetuta nel piano attuativo, sempre che quest'ultimo sia stato adottato in conformità del piano generale.

Dunque, il fatto che la VINCA (per fermarci alla valutazione di cui si discute in questa sede) non sarebbe necessaria per un piano attuativo del PUC, non vale affatto a dimostrare che essa sarebbe superflua per la realizzazione di un insediamento industriale, per il quale è necessaria una concreta valutazione dell'impianto ambientale sull'area oggetto di protezione ai sensi della Direttiva Habitat, valutazione che non può essere fatta in termini generali, ma che deve collegarsi inevitabilmente alle caratteristiche strutturali e dimensionali dell'insediamento stesso.

E' evidente, infatti, che – fermo restando che la realizzazione di un caseificio è compatibile con le previsioni del PUC, che ha consentito insediamenti legati all'attività agricola o di allevamento – non può essere eliminata ogni forma di



controllo della Pubblica Amministrazione sulle caratteristiche specifiche dell'insediamento da realizzarsi, con riferimento alla dimensione, alla distanza dall'area protetta, alle immissioni, alla impermeabilizzazione, agli scarichi etc... In altri termini, è onere della P.A. non solo valutare la compatibilità astratta dell'opera rispetto allo strumento di pianificazione generale, ma anche l'impatto concreto che quell'opera, pur astrattamente compatibile con il PUC, determina sull'area circostante. Ed immaginare che la valutazione di incidenza fatta a monte nel piano non sia necessaria nella concreta verifica dell'opera da realizzarsi significherebbe di fatto l'abdicazione da parte della Pubblica Amministrazione da qualsivoglia dovere di controllo specifico sull'impatto che quell'opera determina.

D'altro canto, che questa esigenza vi fosse era noto anche allo stesso ZANNINI, ai GRIFFO ed ai tecnici, come si evince dalle intercettazioni versate in atti, nelle quali l'esponente politico, che prende personalmente in carico la gestione della vicenda, sottolinea l'importanza di precisare la qualità delle opere di impermeabilizzazione e la modernità degli impianti di scarico dei reflui.


Anche l'indicazione fallace della distanza dall'area protetta, calcolata non già sul confine esterno dell'insediamento, ma da quella del manufatto (con inevitabile allungamento della distanza effettiva e conseguente rappresentazione di un minor impatto ambientale), è dettata dalla evidente finalità di alleggerire una valutazione di incidenza che si sapeva essere necessaria.

Ma è la stessa giurisprudenza sia civile che amministrativa a ritenere che la VINCA sia un elemento imprescindibile e addirittura un requisito di ammissibilità di qualsivoglia intervento edilizio realizzato in siti di importanza comunitaria (S.I.C.).

Cass., sez. III, 21.3.2017 n. 13037 ha precisato che la realizzazione di interventi di trasformazione del territorio in aree rientranti in siti di importanza comunitaria (S.I.C.) individuate ai sensi della direttiva n. 92/43/CEE sulla salvaguardia degli Habitat naturali e semi-naturali, la fauna, la flora in assenza di positiva conclusione della procedura di valutazione di incidenza (art. 5 del D.P.R. n. 357/1997, come modificato e integrato dal D.P.R. n. 120/2003) integra gli estremi del reato di cui all'art. 44, comma 1°, lettera b, del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.).

Nella sentenza si afferma a chiare lettere che la valutazione di incidenza deve precedere il rilascio del titolo abilitativo edilizio, essendo preordinata allo scopo di analizzare e valutare gli effetti di una particolare attività all'interno dei siti di importanza comunitaria.

Anche il **Consiglio di Stato Sez. IV n. 4327 del 13 settembre 2017**, ha confermato il principio stabilendo che *“la valutazione d'incidenza è il procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative su un sito o proposto sito della rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti e tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso....La valutazione d'incidenza, per come costantemente interpretata dalla*



giurisprudenza della Corte di Giustizia e delle Corti nazionali, si applica pertanto sia agli interventi che ricadono all'interno delle aree Natura 2000 (e delle Zone di protezione speciale), sia a quelli che, pur collocandosi all'esterno, possono comportare ripercussioni sullo stato di conservazione dei valori naturali tutelati nel sito. L'art. 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43, infatti, subordina il requisito dell'opportuna valutazione dell'incidenza di un piano o di un progetto alla condizione che vi sia una probabilità o un rischio che quest'ultimo pregiudichi significativamente il sito interessato. Tenuto conto, in particolare, del principio di precauzione, un tale rischio esiste qualora non possa escludersi, sulla base di elementi obiettivi, che detto piano o progetto pregiudichi significativamente il sito interessato. La valutazione del rischio dev'essere effettuata segnatamente alla luce delle caratteristiche e delle condizioni ambientali specifiche del sito interessato da tale piano o progetto. Nel contesto normativo italiano la valutazione di incidenza (VINCA) viene disciplinata dall'art. 6 del d.p.r. n. 120/2003 (in G.U. n. 124 del 30 maggio 2003), che ha sostituito l'art. 5 del d.p.r. n. 357/1997, di attuazione dei paragrafi 3 e 4 della citata direttiva "Habitat". È specificamente previsto che nella pianificazione e programmazione territoriale si debba tenere conto della valenza naturalistico-ambientale dei proposti siti di importanza comunitaria, dei siti di importanza comunitaria e delle zone speciali di conservazione. Sono, altresì, da sottoporre a valutazione di incidenza (comma 3), tutti gli interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti in un sito Natura 2000, ma che possono avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi".

Il medesimo concetto è stato espresso dal **Consiglio di Stato** nella sentenza n. 4135/2021, sulla quale si avrà modo di ritornare: "Non va inoltre taciuto il fatto che la valutazione di incidenza deve essere svolta non solo quando l'intervento progettato si trova all'interno del sito protetto, ma anche quando, pur localizzato all'esterno del sito, sia nondimeno in grado di arrecare una incidenza sulla conservazione delle specie e habitat che esso racchiude, e per la cui tutela il sito è stato appunto riconosciuto, classificato, ed elevato a questa protezione di rango sovranazionale".

A ben vedere, dunque, il punctum pruriens – per quanto attiene la realizzazione di opere in area SIC - non è mai stato quello della necessità della VINCA, che è stata sempre ritenuta imprescindibile, ma al più quello di riconoscere la possibilità di una VINCA postuma, ovvero sia di una valutazione di incidenza che non preceda la realizzazione dell'opera ma che intervenga in corso di realizzazione.

Ed invero, premesso che la VINCA si applica sia a piani e programmi che a progetti, è evidente che la sua omessa applicazione alla pianificazione generalmente crea meno problemi che nel secondo caso, perché normalmente i piani, di per sé, non bastano a modificare lo stato dei luoghi, ma costituiscono una cornice di riferimento per successivi progetti e interventi che devono anch'essi essere sottoposti a VINCA. Peraltro, la valutazione di incidenza deve essere svolta non solo quando l'intervento progettato si trova all'interno del sito protetto, ma anche quando, pur localizzato all'esterno del sito, sia comunque idoneo a mettere in



pericolo le specie e l'habitat che esso racchiude, e per la cui tutela il sito è stato appunto riconosciuto, classificato, ed elevato a questa protezione di rango sovranazionale.

Ciò posto, la carente trasposizione e applicazione della normativa comunitaria in Italia ha dato vita a plurime procedure di infrazione, a cui da ultimo lo Stato ha posto rimedio approvando con intesa tra Stato Regioni e Province autonome, nell'autunno del 2019, le Linee Guida nazionali per la valutazione di incidenza, fornendo, quindi, indicazioni per la corretta adozione dell'istituto.

Nei numerosi casi in cui la VINCA è stata omessa sono stati adottati spesso dei provvedimenti di annullamento in autotutela da parte delle amministrazioni competenti, che hanno revocato il permesso di costruire inizialmente accordato. In questi casi si è discusso pertanto della possibilità di dar vita ad una VINCA postuma, analogamente a quanto soccorre in tema di VIA, sulla scorta di un'apertura giurisprudenziale, lanciato dalla Corte di Giustizia UE, seguito a breve dalla codificazione dell'istituto della VIA postuma ad opera dell'art. 29 del D.lgs. 152/06.

Ebbene, fino a qualche anno la giurisprudenza amministrativa aveva ritenuto possibile l'esperimento di una valutazione di incidenza postuma, sebbene non contemplata a livello normativo, come la VIA, sulla scorta della considerazione che *"il fondamentale principio affermato da tali sentenze rese in materia di VIA, secondo cui il diritto dell'Unione non osta, qualora un progetto non sia stato sottoposto alla verifica preliminare dell'assoggettabilità a VIA, a che tale progetto, anche dopo la sua realizzazione, sia oggetto di una verifica delle autorità competenti per determinare se esso debba essere sottoposto o meno a VIA, è pienamente applicabile anche alla VINCA, di cui è causa, appartenendo entrambe al medesimo genus"* (in tal senso, **TAR Toscana n. 156/2018**, **TAR Basilicata n. 601/2019**, **Consiglio di giustizia amministrativa della Regione Sicilia n. 1021/2020**).

Tuttavia, a partire dalla già citata sentenza n. 4135 emessa dalla seconda sezione del **Consiglio di Stato il 28.5.2021**, vi è stato un totale revirement rispetto a questo primo orientamento.

Il Consiglio di Stato, confermando la legittimità dell'annullamento in autotutela di permessi di costruire rilasciati in siti di Rete Natura 2000 senza valutazione di incidenza, ha affermato inequivocabilmente che la VINCA è requisito di validità e non di efficacia, insuscettibile di venire sanato ex post o di venir temperato da affidamenti di sorta sul rilascio di titoli conseguiti illegittimamente all'esito di procedure non partecipate dal pubblico.

In altri termini, la VINCA non è una semplice condizione di efficacia del titolo abilitativo all'intervento, ma una condizione per la sua validità, cosicché non è affatto possibile che l'edificazione possa venir autorizzata sotto il profilo edilizio e paesaggistico in attesa del suo rilascio, eventualmente in via postuma: i titoli eventualmente conseguiti in difetto di VINCA sono dunque illegittimi, perché la

 10

VINCA è e deve essere parte integrante del procedimento amministrativo che autorizza l'intervento.

Peraltro, la VINCA deve essere trasparente, aperta alle osservazioni del pubblico e partecipata, secondo un format la cui tipicità inderogabile assurge a presidio del giusto procedimento ambientale, il cui spirito e la ratio sarebbero traditi da una sistemazione ex post.

Un terzo ordine di ragioni a supporto della decisione poggia sul riscontro della radicale assenza di un dato normativo che consenta di superare l'assenza di VINCA a posteriori, perché l'inversione temporale tra atti di assenso edilizio e valutazione di incidenza non conosce né a livello sovranazionale, né interno alcuna possibilità di valutazione di incidenza postuma, diversamente da quanto accade per la VIA; sicché le amministrazioni non possono, per il Consiglio di Stato, imboccare una strada non contemplata sul piano delle fonti.

D'altro canto – osserva il Consiglio di Stato – questi principi sono direttamente radicati nell'art. 6 paragrafo 3 della Direttiva habitat, per cui *“le autorità nazionali competenti danno il loro accordo su tale piano o progetto soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l'integrità del sito in causa e, se del caso, previo parere dell'opinione pubblica”*; di modo che sia il Comune, che rilascia il permesso di costruire, sia la Soprintendenza, che è tenuta a rendere il parere di compatibilità paesaggistica, devono attendere il “semaforo verde” della previa valutazione di incidenza prima di rilasciare il permesso di costruire.

La pronuncia ipotizza anche, sul piano teorico, la possibilità di attuare una deroga, quando ricorrano le condizioni previste dall'art. 6 paragrafo 4 della direttiva, ovvero di interventi sorretti da *“motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica”* di prevedere un iter dialogico tra Stato e istituzioni europee per l'assunzione di misure compensative, volte a garantire che gli interventi progettati mantengano comunque la coerenza globale di Natura 2000. Ma è evidente che questa deroga non ha alcun margine di operatività – come la sentenza sottolinea – quando si tratta di un manufatto edilizio privato, quale è quello di cui si discute in questa sede.

Va sottolineato che i principi stabiliti, con estrema chiarezza, dalla sentenza n. 4135/2021 del Consiglio di Stato sono stati ripresi dalla giurisprudenza successiva, che li ha fatti propri: si vedano, a titolo esemplificativo, il **parere n. 1786/2022** emesso dalla I sezione del Consiglio di Stato e la **sentenza n. 669/2024** emessa dal Tar Basilicata, che ha mutato il proprio orientamento, favorevole alla VINCA postuma, espresso nella sentenza n. 601/2019 sopra citata.

Dunque, si è ormai consolidato in sede amministrativa l'indirizzo per cui la VINCA è condizione di ammissibilità di qualsivoglia intervento edilizio e, in quanto tale, non solo è sempre necessaria, ma deve precedere il rilascio del titolo abilitativo e non può essere ottenuta ex post.

A fronte di tale conclusione – che non viene assolutamente scalfita dalla giurisprudenza citata dalla Difesa, che si riferisce, come detto, a situazioni del tutto

 11  

diverse – non può essere minimamente revocato in dubbio il fatto che il permesso di costruire rilasciato dal comune di Canello Arnone fosse illegittimo. Va da sé che, a fronte del casus belli insorto con la Regione e, in particolare, con l'ufficio competente, che insisteva per la necessità della VINCA, l'amministrazione comunale fosse tenuta a revocare in autotutela il permesso di costruire.

Ed è altrettanto evidente che la scelta di bypassare l'ufficio regionale per collegarsi alla commissione VINCA del comune di Castello del Matese sia derivata dall'esigenza di sottrarsi ad una valutazione di incidenza ambientale che era dovuta e di rappresentare mendacemente ad Invitalia la non necessità della VINCA.

Il permesso di costruire è, dunque, palesemente illegittimo e, d'altro canto, avendo consentito l'edificazione di un manufatto senza alcuna valutazione della sua incidenza ambientale non può prevedersi, almeno allo stato, una possibile sanatoria né tanto meno ha senso invocare principi di proporzionalità, che non possono trovare spazio a fronte della edificazione di un'opera del tutto sine titulo.

Sussiste, dunque, senz'altro il fumus dell'abuso edilizio contestato al capo D), che di per sé impone il mantenimento del sequestro sul caseificio.



4. Le contestazioni di falso ideologico e truffa (capi B e C)

La ritenuta imprescindibilità della VINCA e la conseguente sussistenza dell'abuso edilizio contestato al capo D) assume rilievo, per quanto si dirà appresso, anche ai fini della sussistenza dei delitti di falso e truffa contestati ai capi B) e C).

Iniziando dal primo, che comunque non incide direttamente ai fini del sequestro delle somme di denaro finanziate da Invitalia (sequestro che si fonda sulla contestazione di truffa aggravata di cui si dirà), ritiene il Tribunale, condividendo sul punto alcune valutazioni effettuate incidentalmente dal GIP, che tutta la ricostruzione fattuale della vicenda sembra postulare una certa accondiscendenza – se non addirittura una collusione – dei funzionari del comune di Canello Arnone nel prestarsi ad emettere atti, il cui contenuto era stato, in qualche modo, eterodiretto dallo ZANNINI e dalla filiera di persone che a lui facevano capo.

Le risultanze delle intercettazioni, i ripetuti contatti tra ZANNINI ed il sindaco AMBROSCA, nonché tra questi ultimi ed i tecnici, la pronta disponibilità del comune di Canello Arnone a convenzionarsi con il comune di Castello del Matese per la commissione VINCA (una disponibilità emblematicamente dimostrata convocando il consiglio comunale addirittura l'11 agosto) sono tutti elementi che depongono univocamente nel senso che il comune di Canello Arnone avesse un concreto interesse (che certo poteva essere motivato da ragioni economiche e/o occupazionali, ma che è stato perseguito con modalità censurabili, se non illecite) a che il caseificio fosse, a qualsiasi costo, costruito.

E, se ciò è vero, per quanto sia necessario acquisire ulteriori elementi atti a documentare l'ipotizzata collusione, appare sin d'ora difficile ipotizzare un falso per induzione in danno del funzionario comunale.

 12  

Passando alla contestazione di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche di cui all'art. 640 *bis* c.p., che è il titolo in forza del quale è stato disposto il sequestro del finanziamento, questo Tribunale condivide le argomentazioni dell'Ufficio di Procura e del G.I.P., ritenendo certamente configurabile nella vicenda in oggetto gli estremi del delitto contestato.

Sotto il profilo oggettivo, la condotta incriminata dall'art. 640 c.p. (e, quindi, dall'art. 640 *bis* c.p.) consiste in un'attività diretta a persuadere con raggiri ed artifici e, dunque, con l'inganno la parte offesa. Quest'ultima, indotta in errore, si determina a compiere un atto dispositivo che le produce un danno patrimoniale con l'altrui vantaggio. Il raggio consiste in un'attività simulatrice complessa, fondata su parole o atteggiamenti, idonea a far scambiare il falso per il vero. L'artificio, invece, è definito come una manipolazione della realtà esterna provocata per mezzo della simulazione di circostanze inesistenti. Il delitto di truffa implica, dunque, una condotta caratterizzata da raggiri o artifici rivolti ad indurre l'altra parte in errore, in modo da cagionare alla stessa un danno patrimoniale con l'altrui profitto.

Ebbene, ferme le considerazioni sopra compiute in ordine alla necessità - contrariamente alla decisione del 17.11.2023 adottata dal Commissione presso il comune di Castello del Matese - della VINCA per la realizzazione dell'impianto industriale di proprietà della Spinosa s.p.a., non vi è dubbio che la falsa attestazione di non assoggettabilità a VINCA contenuta nella richiamata decisione del comune di Castello del Matese, ed ottenuta con le modalità illecite sopra descritte, abbia costituito un raggio concretamente idoneo ad indurre in errore l'ente erogatore del finanziamento, col fine specifico dei soggetti agenti di ricavare un ingiusto profitto (il conseguimento del finanziamento, non dovuto in mancanza di tutta la documentazione attestante la regolarità ambientale dello stabile da realizzare) procurando un danno altrui (ossia, l'erogazione di un finanziamento non dovuto sulla base della attuale irregolarità amministrativa in materia di tutela dell'ambiente, con conseguente sottrazione delle relative risorse ad ulteriori progetti di investimento di pubblico interesse).

Poco rileva, a parere di questo Tribunale, che tra gli atti oggetto di valutazione di INVITALIA vi fossero anche le note del 28.10.2022 e 4.5.2023 del Dipartimento Tecnico Amministrativo - Valutazione ambientale della Regione Campania (firmate dalla dott.ssa Brancaccio) che evidenziavano la necessità della VINCA, poiché la presentazione da parte della società richiedente di un parere successivo fornito da altro organo (la Commissione presso il comune di Castello del Matese), ugualmente competente per le valutazioni di incidenza ambientale, ha certamente fornito una rappresentazione alterata della realtà (ossia, il possesso del requisito di conformità alla legislazione nazionale e dell'Unione Europea in materia di ambiente *ex art. 19 bis* D.M. 9.12.2014) con indubbi effetti sulla successiva determinazione dell'ente erogatore di concludere in data 27.6.2024 il contratto di finanziamento.

 13



Sul punto, volendo compiere un “giudizio controfattuale”, pare chiaro che eliminando (astrattamente) dall’istruttoria compiuta da INVITALIA il parere di non assoggettabilità a VINCA adottato dalla Commissione di Castello del Matese (sulle cui modalità “illecite” di conseguimento si è in parte già detto e di cui si parlerà più diffusamente nel prosieguo) certamente INVITALIA avrebbe negato il finanziamento, rifiutando la sottoscrizione del relativo contratto per mancata integrazione delle condizioni stabilite dal richiamato art. 19 *bis* D.M. 9.12.2014.

Conferma delle illecite modalità di conseguimento del parere da parte della Commissione di Castello del Matese possono essere ricavate poi proprio dalle diverse conversazioni intercettate tra i due Griffo, avvenute il 23 ottobre 2023 alle ore 17.56. Infatti, pochi giorni prima della decisione della Commissione Ambiente di Castello Matese veniva registrata una conversazione tra i due che confermava, in maniera inequivocabile, l’intera tesi investigativa.

Luigi Griffo dichiarava, appunto, che *“quelli la sono pronti, ho parlato anche con il capo che li ha fatti venire, facciamo così e andiamo avanti, e noi facciamo”*. Risulta palese il riferimento all’incontro avvenuto tra il Griffo ed il Marra (componente anziano della Commissione VINCA e soggetto contattato da Antonio Montone) avvenuto al Bar Elefantino di Alife, così come riferito dallo stesso Montone Antonio nelle s.i.t. del 25 ottobre 2024. A questo punto Paolo Griffo, evidentemente consapevole della ambiguità della soluzione prospettata da suo padre, chiedeva *“e va bene così? Si può fare?”*. Il padre rispondeva *“si va bene, questa è l’unica strada un’altra non c’è”*, aggiungendo che a breve avrebbero depositato. Luigi Griffo, inoltre, faceva un esplicito riferimento a come sarebbero andate le cose nel prosieguo, ossia all’emissione del parere di non assoggettabilità a VINCA del progetto della Spinosa s.p.a. da parte della commissione ambiente del Comune di Castello del Matese che si sarebbe limitata a confermare il contenuto della relazione da loro consegnata: *“la relazione è questa, che sta a posto...tu mi confermi? Ok...confermato!”*.

A questo punto della conversazione veniva registrato un chiarissimo scambio di battute tra padre e figlio da cui è possibile con certezza evincere la chiara consapevolezza dei due interlocutori che l’ufficio del Comune di Castello del Matese si sarebbe certamente espresso in maniera favorevole, facendosi anche suggerire il contenuto del parere scritto da predisporre. Infatti, quando Paolo Griffo chiederà al padre *“e la invece che dicono?”*, facendo chiaramente riferimento alla commissione VINCA di Castello del Matese, Luigi Griffo risponderà *“tutto a posto Paolo la, la hanno detto mandateci la cosa, diteci che dobbiamo scrivere e non ci sono problemi”*. A questo punto, Paolo Griffo, per assicurarsi di aver ben compreso le affermazioni del padre, chiedeva *“che non ci voleva?”*; il padre risponderà *“No! non ci voleva e non ci vuole”*, aggiungendo poi *“no mo questo mi ha detto ha se dobbiamo venire veniamo io e questo la, parliamo con l’avvocato tuo e vediamo come la dobbiamo scrivere”*.

Tanto premesso, la difesa del ricorrente ha anche contestato la assoggettabilità al sequestro *ex art. 640 quater c.p.* delle somme erogate ai Griffo da INVITALIA, in quanto le stesse costituirebbero tuttalpiù il “prodotto” del reato,

 14  

non assoggettabile a tale ipotesi di sequestro e, comunque, non rappresenterebbero alcun “guadagno” da parte degli indagati, trattandosi di un prestito integralmente garantito da restituire nel corso del tempo. Ancora sul punto, la difesa richiama una pronuncia della Suprema Corte (Cassazione penale sez. II, 21/10/2021, n. 40765) nella quale è stato stabilito che, nei contratti viziati da condotte illecite poste in essere nella fase delle trattative, il profitto confiscabile deve essere determinato al netto del valore delle prestazioni lecite effettuate dall'autore del reato per adempiere al contratto, di cui la controparte si sia avvalsa o giovata.

Ebbene, non vi è dubbio che le somme sequestrate e, per le ragioni già espresse, illecitamente conseguite, rappresentino il profitto del reato di truffa *ex art. 640 bis c.p.*

Il tema dell'esatta definizione del profitto nel sistema penale ha da sempre messo alla prova dottrina e giurisprudenza. Il termine, infatti, è presente in una molteplicità di contesti normativi eterogenei, senza che però il legislatore si sia mai curato di darne una definizione generale. Per quanto qui d'interesse, la nozione di profitto confiscabile storicamente è stata elaborata a partire dall'art. 240 c.p., nell'ambito del quale si distinguono il prezzo, il prodotto e, appunto, il profitto del reato. Secondo una ricostruzione ormai ampiamente assodata, il prodotto è costituito dall'oggetto materiale derivante dalla realizzazione dell'illecito, il prezzo consiste nell'utilità data al reo al fine di commettere il reato, mentre il profitto rappresenta l'utilità economica ottenuta a seguito della commissione del reato.

La citata suddivisione, però, nulla dice circa l'esatto significato di ciascun vocabolo nell'ambito del diritto penale. Al contrario, tali definizioni hanno subito posto in luce come l'accezione da attribuire a ciascun termine, in questo contesto, fosse diversa dal c.d. “senso comune”.

Il termine “prezzo” è, a tal proposito, estremamente eloquente. Basti pensare a una condotta illecita realizzata tramite prestazioni corrispettive, quali la cessione di sostanze stupefacenti. Ai fini penali, la somma pagata in cambio della droga, comunemente ritenuta appunto il “prezzo”, dev'essere invece qualificata come profitto, poiché rappresenta “l'utilità economica data dal reato”. Si potrebbe correttamente parlare di prezzo, invece, solo con riferimento a un'eventuale somma corrisposta allo spacciatore affinché ponga in essere la condotta illecita.

Ebbene, l'impostazione tradizionale seguita dalla Cassazione, anche a sezioni unite, ha sostanzialmente inteso il profitto di cui all'art. 240 c.p. quale sinonimo di “vantaggio economico” tratto dal reato, con ciò intendendo tutto ciò che si è ricavato in conseguenza della commissione dell'illecito. Il vero criterio rilevante sarebbe, dunque, da rinvenirsi nella diretta derivazione causale (dell'utilità economica) dal delitto.

Applicando detti principi al caso di specie, alcun dubbio sussiste, a parere di questo Tribunale, sulla qualificazione in termini di “profitto” delle somme conseguite a titolo di finanziamento, si tratta infatti del vantaggio economico

 15  

causalmente derivato dalle condotte fraudolente sopra descritte e non certamente dell'oggetto materiale prodotto dal reato.



Anche il riferimento ai principi della giurisprudenza di legittimità sopra richiamata - che imporrebbe in ipotesi di contratto non totalmente illecito una distinzione tra "profitto netto" e "profitto lordo" - appare inconferente, in quanto attinente ad ipotesi di rapporti caratterizzati da prestazioni corrispettive in cui soltanto parte di esse rappresenterebbero un "vantaggio" strettamente connesso alla condotta criminosa, avendo comunque conseguito il *deceptus* dei vantaggi dalle prestazioni della controparte contrattuale.

Diversamente, nel caso di specie, non vi è dubbio alcuno che il vantaggio economico sia tutto in capo ai soggetti che hanno ricevuto il finanziamento, avendo ottenuto condizioni certamente più favorevoli rispetto a quelle di mercato e non potendosi certamente qualificare le garanzie prestate per il conseguimento dell'erogazione delle somme come delle controprestazioni lecite idonee a ridurre l'ammontare del vantaggio economico derivante dal reato. Del resto, dalla prospettiva della società che ha erogato il finanziamento le fidejussioni bancarie sono certamente funzionali a garantire il futuro adempimento contrattuale e, quindi, il recupero della somma data in prestito, ma non hanno certamente prodotto un immediato vantaggio economico in capo alla INVITALIA decurtabile dal vantaggio economico conseguito dagli autori del reato di truffa (costituito, dunque, dall'intero ammontare di un finanziamento non dovuto per le condizioni di irregolarità in materia ambientale sussistenti al momento della richiesta).

Si aggiunga, inoltre, che proprio l'elusione della normativa ambientale che stabiliva i requisiti per il conseguimento del finanziamento evidenzia l'esistenza di una stipula cui l'ente erogante - se correttamente informato sulla necessità della VINCA - non sarebbe mai addivenuto.

Le conclusioni da ultimo esposte circa la confiscabilità dell'intero ammontare del finanziamento pubblico illecitamente conseguito risultano corroborate dalla consolidata giurisprudenza di legittimità e, in particolare, da una recente pronuncia della Suprema Corte: "*In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, anche per equivalente, del profitto del reato di cui all'art. 640-bis cod. pen., in caso di finanziamento pubblico erogato ad un privato che abbia falsamente attestato di essere titolare dei requisiti prescritti, il profitto confiscabile deve essere individuato con riferimento all'intero importo erogato, senza che possa tenersi conto di alcun profilo di ingiustificato arricchimento per l'ente erogante, configurando la violazione dei limiti normativi dell'azione della pubblica amministrazione una ipotesi di "arricchimento imposto", non opponibile dal beneficiario*" (cfr. Sez. 2 - , Sentenza n. 43676 del 07/10/2021).

Evidentemente, a fronte della ipotizzata sussistenza del reato, non ha alcun rilievo la considerazione che il finanziamento è garantito da una polizza fidejussoria, prevalendo in ogni caso la necessità di impedire l'aggravamento delle conseguenze del reato e tenuto conto, peraltro, che parte del finanziamento è a fondo perduto.

 16 

Va, pertanto, confermata l'apposizione del vincolo cautelare anche sul finanziamento Invitalia conseguito dalla Spinosa spa.

L'istanza di riesame deve, quindi, essere integralmente rigettata, con conseguente mantenimento dei vincoli cautelari sia sull'immobile che sulle somme di denaro.

Da ciò consegue la condanna degli istanti al pagamento delle spese della procedura incidentale.

P.Q.M.

Il Tribunale, visto l'art. 324 c.p.p.,

CONFERMA

il provvedimento impugnato.

CONDANNA

I ricorrenti al pagamento delle spese della procedura incidentale.

Santa Maria C.V., così deciso in esito all'udienza camerale del 15 gennaio 2025.

I giudici

Il Presidente

